



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica  
Divisione VI "Servizi e Professioni"

## IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

VISTA la domanda del Signor PODARELU IONUT COSMIN, cittadino rumeno diretta ad ottenere il riconoscimento del "CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALA –mecanic auto conseguito presso la "SCOALA DE MESERII SERBAN con sede a Bucurest ai fini dell'esercizio dell'attività di "Autoriparazione lettera A ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 122, art 1 comma 3 lettera A;

CONSIDERATO che consultata l'Autorità Nazionale per le qualifiche competente Autorità nel sistema Imi in data 8 giugno 2015 ha comunicato: "l'Agenzia Provinciale per l'occupazione Gorj sostiene che nel periodo 20 settembre 2001 – 21 gennaio 2002 non sono stati organizzati programmi di formazione per auto mechanic, l'Autorità Nazionale per le qualifiche, non può confermare l'autenticità dei documenti emessi a nome del Signor Podarelu Ionut Cosmin (certificato di qualifica professionale e supplemento descrittivo);

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0088940 del 11 giugno 2015, ha comunicato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta per i motivi sopra menzionati;

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

### DECRETA

#### Art. 1

1. Al Signor PODARELU IONUT COSMIN , cittadino rumeno, nato a Tirgu – Jur Romania il 31 maggio 1981, è respinta la domanda di riconoscimento della qualifica



professionale di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell'attività di Autoriparazione legge 5 febbraio 1992 n.122 per mancanza dei requisiti

2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 01 febbraio 2016

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Gianfrancesco Vecchio**